

IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA

(LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2006, n. 24 e s.m.i.,
DGR 20 DICEMBRE 2013 – n. X/1118, DGR 31 LUGLIO 2015 – n. X/3965)

Impianti termici a biomassa quali ad esempio *camini chiusi, termo stufe, termo camini e caldaie a biomassa (legna, cippato, pellet, bricchette)* caratterizzati da una potenza maggiore di 5 kW, a partire dal 15 ottobre 2014 rientrano a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della normativa regionale relativa agli impianti termici (Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. X/1118 e Delibera di Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. X/3965)

Sono esclusi cucine economiche, termocucine e caminetti aperti.

POSSO UTILIZZARE UN IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA?

In Regione Lombardia vige il divieto per i comuni sotto i 300 m (quindi su tutto il territorio della Provincia di Mantova), dal 15 ottobre al 15 aprile di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:

a1) camini aperti;

a2) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:

– rendimento energetico > 63%;

– valore di emissione di monossido di carbonio (CO) < 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O₂) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 °C e a 1,013 bar.

I nuovi apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i valori minimi di rendimento riportati nella tabella che segue, in funzione della tipologia dell'apparecchio:

TIPOLOGIA	ALIMENTAZIONE	VALORE RENDIMENTO (%)
Caminetto chiuso / inserto / Stufa	Legna	75
	Pellet	85
Caldaia / Termostufa / Termocamino	Legna	80
	Pellet	90

DOVE TROVO IL VALORE DI RENDIMENTO ENERGETICO DEL MIO IMPIANTO TERMICO?

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

QUALI DOCUMENTI DEVE AVERE UN IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA?

(normativa di riferimento: Decreto Ministeriale 37 del 2008 e s.m.i. e alla norma tecnica UNI 10683)

1. Dichiarazione di CONFORMITA' (redatta dall'installatore, riferita ai vari componenti dell'impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione)
2. Libretto d'impianto
3. Rapporto di controllo rilasciato al termine di ogni operazione di manutenzione dell'impianto

Ciascun impianto termico in Lombardia deve essere inserito nel CURIT (catasto unico regionale impianti termici) e deve essere targetato.

MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA - CADENZA:

La manutenzione periodica di tali impianti deve essere effettuata secondo le seguenti tempistiche:

- ogni 2 anni per i generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW;
- ogni anno per i generatori di potenza termica nominale uguale o superiore a 15 kW.

Per questa tipologia di apparecchi è inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale.

MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA – A QUALE TECNICO RIVOLGERSI:

Le attività di installazione, controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37.

Per maggiori informazioni: www.curit.it